

Legge regionale 09 gennaio 2018 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

Art. 5

(Utenti)

1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:

a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;

b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche.

2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti è determinato in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.